ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI DA VIGO – NICOLOSO DA RECCO"
Liceo classico, linguistico e scientifico – Rapallo, Recco, Chiavari
Sito: www.davigonicoloso.edu.it – Blog studenti: www.sharing.school
Piattaforma e-Learning: www.davigonicoloso.it/moodle29
Via don Giovanni Minzoni 1, 16035 – Rapallo (Ge) - Italy
Mail: geis00100n@istruzione.it – pec: geis00100n@istruzione.pec.it – Tel: 0185.61082

Regolamento di gestione del Fondo del Comitato Studentesco

Redatto a febbraio 2025

Art. 1 - Premesse

1. Il Fondo del Comitato Studentesco rappresenta la volontà degli studenti di intraprendere progetti e attività attraverso l'utilizzo di liquidità propria, svincolata dall'Istituzione Scolastica.
2. I soldi appartengono esclusivamente agli studenti (art. 74 c.9 RI[2]), ogni spesa deve essere rendicontata dal Presidente del Comitato Studentesco (art.7 c.1 e art.74 c.9 RI[2]).

Art.2 – Scopi del Fondo

1. Il Fondo del Comitato Studentesco agisce negli interessi degli studenti ove manchi la possibilità di finanziamento da parte dell'Istituto. Finanzia attività studentesche di tipo ricreativo, culturale, sociale, didattico e di altra natura o l'acquisto di beni per l'ammodernamento scolastico o finalizzati all'organizzazione delle attività del Comitato.

Art. 3 - Disposizioni sul Finanziamento del Fondo

1. Il Fondo viene finanziato dalla componente studentesca dell'Istituto attraverso le seguenti modalità:
   - raccolta tra tutti gli studenti istituita dal Presidente del Comitato Studentesco o dai Rappresentanti di Istituto[1];
   - contributo volontario da parte di singoli studenti.
2. I contributi possono essere raccolti in forma contante dal Presidente del Comitato Studentesco, dai Rappresentanti di Istituto[1] o da loro delegati, in forma di bonifico, assegno o altri strumenti finanziari intestati all'eventuale conto del fondo (art. 4).
3. Nessun contributo può essere imposto a nessuno studente.
4. Le responsabilità per la gestione temporanea dei soldi durante la raccolta ricadono sui diretti interessati alla raccolta stessa, i quali vengono nominati in Comitato Studentesco. In caso di mancanza di nomine definite le responsabilità ricadono sul Presidente del Comitato Studentesco.

Art.4 - Disposizioni sulla tenuta del Fondo

1. Il Fondo del Comitato può essere tenuto sfruttando la cassaforte scolastica accessibile esclusivamente al Presidente del Comitato Studentesco oppure attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari intestati al Presidente del Comitato Studentesco o a un suo delegato (obbligatoriamente maggiorenne), la cui delega deve ricevere l'approvazione del Comitato Studentesco a maggioranza semplice.
2. Lo strumento finanziario deve essere:
   - gratuito (o a pagamento se riscontra il parere positivo del Comitato Studentesco);
   - svincolato, così che i soldi siano reperibili in qualsiasi momento;
   - efficace per la tipologia di spesa che deve affrontare il Comitato Studentesco.
3. Lo strumento finanziario può maturare interessi, i quali devono assolutamente rimanere all'interno del Fondo.
4. Il Fondo può essere gestito e tenuto attraverso molteplici strumenti finanziari e la cassaforte scolastica contemporaneamente. La suddivisione della liquidità nelle varie tipologie deve essere resa nota al Comitato Studentesco ogni qualvolta un suo componente la richieda.

5. Le caratteristiche dello strumento finanziario e i documenti contrattuali devono essere inoltrati al Comitato Studentesco entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione.
6. La responsabilità per le inadempienze ed eventuali illeciti gestionali ricadono sull'intestatario dello strumento finanziario.

Art.5 - Disposizioni sulle spese del Fondo

1. La facoltà di spesa è detenuta dall'intestatario dello strumento finanziario ove presente, dal Presidente del Comitato Studentesco e dai Rappresentanti di Istituto[1].
2. Ogni spesa deve essere preventivamente segnalata al Comitato Studentesco che, in caso di nutrito disaccordo, può bloccarne l'attuazione.
3. Colui che effettua la spesa deve conservare scontrini fiscali e ricevute da consegnare al Presidente del Comitato Studentesco (art.74 c.9 RI[2])

Art.6 - Disposizioni sulla continuità pluriennale del Fondo

1. A fine anno scolastico, decadendo le posizioni occupate dagli studenti del quinto anno, se l'intestatario dello strumento finanziario venisse a mancare all'interno del Comitato Studentesco si può liquidare il Fondo in uno dei due seguenti modi:
   - viene esaurito prima della fine dell'anno scolastico e viene rescisso il contratto dello strumento finanziario, l'anno successivo il Fondo ripartirà da capo.
   - Vengono redistribuiti i residui in eccedenza agli studenti in modo ugualitario o proporzionale al contributo versato antecedentemente e viene rescisso il contratto dello strumento finanziario, l'anno successivo il Fondo ripartirà da capo.
   - I residui vengono prelevati dallo strumento finanziario e depositati nella cassaforte scolastica così da lasciarli anche per l'anno successivo, viene rescisso il contratto dello strumento finanziario.
2. La decisione su come debba essere gestito il Fondo a fine anno, nell'eventualità che non sia esaurito alla fine dell'anno scolastico, deve essere approvata dal Comitato Studentesco a maggioranza semplice.
3. L'intestatario dello strumento finanziario può mantenerlo attivo previa autorizzazione del Presidente del Comitato Studentesco e solo se l'attivazione dello strumento non abbia comportato una spesa per il Comitato Studentesco.

Art.7 - Disposizioni finali

1. Il bilancio del Fondo viene stilato dal Presidente del Comitato Studentesco come definito all'art.74 comma 9 del RI[2].
2. Eventuali modifiche a questo Regolamento devono essere approvate dal Comitato Studentesco a maggioranza semplice esclusivamente tra gli studenti del terzo, quarto e quinto anno.

[1] *Rappresentanti di Istituto= Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Istituto.*

[2] *RI= Regolamento di Istituto.*